



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

VENETO ACQUE S.p.A.
Prot. n. 883/2017
07 LUG. 2017
u.c. TSCN 19 TREVISAN/ARTISAN

Data 7 LUG. 2017 | Protocollo N° 2772/10 | Class: | Prat: | Fasc: | Allegati N° 1 |

Oggetto: Veneto Acque S.p.A. Procedure di bonifica ambientale ex art. 242 D.lgs. 152/06 per l'ex discarica di Sant'Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE). **Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 21 Giugno 2017.**

A Veneto Acque S.p.A.
SEDE
c.a. Ing. F. Trevisan
posta@pec.venetoacque.it

Al Comune di Salzano
SEDE
c.a. Sindaco Dott. L. Betteto
c.a. Sig. Maurizio Niero
comune.salzano.ve@pecveneto.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
Difesa del suolo e Tutela del Territorio,
Ufficio bonifiche
SEDE
c.a. Dott. M. Gattolin
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
SEDE
c.a. Dott. M. Ostoich
dapve@pec.arpav.it

A VERITAS S.p.A.
Divisione Servizio Idrico Integrato
SEDE
c.a. Ing. F. Fior
protocollo@cert.gruppoveritas.it

All'USSL 3
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
SEDE
c.a. Direttore ad interim Dott. Vittorio Selle
mirano.sisp.aulss3@pecveneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

glunta regionale

Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

SEDE

c.a. Ing. C. Bendoricchio

consorzio@pec.acquerisorgive.it

Al Sig. Giuseppe Chinellato

Via S. Elena, 54

30030 – Salzano (VE)

(a mezzo raccomandata)

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 21/06/2017 che ha ritenuto il progetto definitivo-esecutivo di MISP e bonifica dell'ex discarica di Sant'Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE) approvabile con prescrizioni.

Il proprietario del sito potrà presentare le proprie deduzioni entro 10 giorni dalla ricezione del presente verbale; decorso tale termine il verbale sarà considerato definitivo.

Il termine entro cui approvare il progetto operativo di bonifica, già comunicato con Ns. nota prot. n. 199859 del 22/05/2017, viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Bonifiche Ambientali e
Progetto Venezia
Dott. Paolo Campaci

PC/vd
lettera trasmissione verbale istruttoria 21.06.2017
Tel. 041 - 2795979

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

21 giugno 2017

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 222175 del 7 giugno 2017, per il giorno 21 giugno 2017, presso gli uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il Dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio Dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Veneto Acque S.p.A.

Area: Ex discarica in località Sant'Elena di Robegano, Comune di Salzano (VE)

Titolo: Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale relativo all'ex discarica in località Sant'Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE) in ottemperanza all'APQ relativo al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Progetto Definitivo-Esecutivo. Elaborato 1 – Relazione tecnica generale.

Trasmesso il 15/05/2017 con prot. n. 256/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 189165 del 15/05/2017.

Integrato da:

Titolo: Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale relativo all'ex discarica in località Sant'Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE) in ottemperanza all'APQ relativo al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Progetto Definitivo-Esecutivo, comprensivo della Relazione tecnica generale.

Trasmesso il 18/05/2017 con prot. n. 275/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e

Progetto Venezia con prot. n. 195953 del 18/05/2017.

Il Dott. Campaci apre la Conferenza di Servizi comunicando che il Commissario Straordinario Gen. Vadalà ha convocato presso gli uffici regionali per il giorno 28.06.2017 un incontro con i soggetti pubblici interessati dalla procedura di infrazione sulle discariche abusive. Per il momento non è stata coinvolta la Città Metropolitana di Venezia. Vi sarà un altro incontro, che si svolgerà a Roma in data 26.06.2017, sempre convocato dal Gen. Vadalà, che interesserà, invece, solo le Regioni.

Il Dott. Campaci ricorda che è stato necessario convocare nuovamente la Conferenza di Servizi Istruttoria, in quanto nella precedente seduta del 06.06.2017 risultava assente il proprietario dell'area, Sig. Chinellato, a causa di un disservizio del servizio postale, che non ha recapito la raccomandata di convocazione al destinatario. Sottolinea, inoltre, le facoltà di intervento del proprietario non responsabile ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. n. 152/2006 e che l'art. 253 dello stesso Decreto prevede che il medesimo proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. L'intervento pubblico sostitutivo è inoltre assistito da privilegio speciale immobiliare e da onere reale.

L'ing. Trevisan di Veneto Acque S.p.A. precisa che tale onere reale sull'area dovrà essere posto attraverso l'approvazione di una variante al PRG vigente, che è di competenza, quindi, del Comune di Salzano.

L'ing. Zanella della Golder Associates Srl presenta il progetto di MISP/bonifica predisposto, richiamando, sinteticamente, quanto già esposto nel corso della seduta del 06.06.2017, a beneficio, in particolar modo, del neo eletto Sindaco del Comune di Salzano, insediatosi solo da pochi giorni.

Il Dott. Campaci ricorda che sull'ipotesi progettuale presentata sono già state fatte una serie di osservazioni preliminari nel corso della prima seduta della Conferenza di Servizi del 06.06.2017, in particolar modo dalla Città Metropolitana di Venezia relativamente alla richiesta di Implementazione del capping superficiale.

Il Dott. Scortegagna della Città Metropolitana di Venezia ribadisce quanto già espresso nella precedente seduta, ossia la necessità di portare allo spessore di 1 m lo strato finale in terreno vegetale, sostituire la sabbia dello strato drenante con ghiaio o sfrido, separare lo strato impermeabile e lo strato drenante e, analogamente, lo strato drenante e lo strato sommitale, da tessuto non tessuto. Per quanto riguarda lo strato impermeabile in argilla, può essere mantenuto lo spessore di 30 cm proposto, migliorando la permeabilità.

Il Dott. Campaci sottolinea che l'implementazione del capping superficiale comporterà un aggiornamento dell'attuale Quadro Economico (QE) del progetto. L'adeguamento del progetto dovrà tener conto anche del parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che richiede la verifica delle pendenze della rete idrografica superficiale afferente all'ex discarica, in modo tale da avere la certezza del recapito delle acque nel recettore previsto. Inoltre, dovranno essere recepite le prescrizioni dell'ULSS3 e di Veritas S.p.A., contenute nei pareri acquisiti, rispettivamente, in data 20.06.2017 con prot. n. 242063 e in data 08.06.2017 con prot. n. 224211, di cui viene data lettura. Il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SISP - Distretto Dolo-Mirano dell'ULSS3 Serenissima esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto e del relativo piano di monitoraggio e controllo, chiedendo che in quest'ultimo venga incluso, se non già previsto, il monitoraggio di almeno due punti di acquifero superficiale ad uso irriguo, posti nei pressi della discarica, rispettivamente a monte e a valle idraulici della stessa, laddove possibile a giudizio di ARPAV. Gli esiti di tali campionamenti saranno valutati dal competente Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ULSS3 Serenissima. Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto di bonifica, l'ULSS3 sottolinea che rientra tra le competenze del Datore di Lavoro e non può essere oggetto di valutazione da parte della Conferenza di Servizi, bensì deve essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo competente ossia l'U.O.C. Servizio di prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro SPISAL Distretto di Mirano-Dolo dell'ULSS3 Serenissima.

Per quanto concerne l'interferenza con la condotta acquedottistica, che attraversa l'area dell'ex discarica oggetto di MISP, Veritas S.p.A. esprime parere favorevole sul progetto di MISP/bonifica, ma condizionato alla messa in opera di adeguati sistemi di monitoraggio delle vibrazioni provocate alla condotta idrica durante la realizzazione del diaframma, di cui dovrà essere data comunicazione alla società con almeno 10 giorni di anticipo, ai fini dell'esecuzione di un sopralluogo da parte del personale Veritas.

Il Dott. Ostolch di ARPAV interviene in merito alle prescrizioni date dall'ULSS3, evidenziando che le integrazioni richieste al piano di monitoraggio sono a carico di chi esegue l'intervento.

Il Dott. Campaci risponde che sarà comunicato all'ARPAV la data del campionamento previsto nell'ambito del piano di monitoraggio, ARPAV potrà eseguire dei controcampioni e gli esiti analitici saranno trasmessi all'ULSS3.

Il Dott. Cattelan di Veneto Acque S.p.A. sottolinea che per i punti di campionamento richiesti dall'ULSS3 si possono usare i piezometri nell'acquifero superficiale già previsti nel piano di monitoraggio.

Viene fatto entrare il proprietario dell'area Sig. Chinellato, accompagnato dal figlio e dai propri consulenti.

L'Avv. Donato Bruno, legale del Sig. Chinellato chiede alcuni chiarimenti in merito alle tempistiche di intervento, all'estensione dell'intervento, ai mezzi che il proprietario dovrà mettere a disposizione come per esempio la richiesta di fornitura d'acqua dal pozzo esistente e, soprattutto, quali saranno, in esito alla realizzazione dell'intervento, le compromissioni del diritto dominicale legato alla coltivazione del fondo.

Il Dott. Campaci precisa che gli obblighi in capo alla pubblica amministrazione, che interviene in via sostitutiva, prevedono l'attivazione della procedura di apposizione sull'area del vincolo del privilegio speciale immobiliare, anche nel caso in cui il proprietario non sia responsabile dell'inquinamento. Tale vincolo viene trascritto nel registro dei beni immobili e nel certificato di destinazione urbanistica. Vi è, quindi, un onere reale sull'area, che viene apposto con il decreto di approvazione del progetto di bonifica, pur continuando il proprietario dell'area ad usufruire della stessa.

L'Avv. Bruno rileva delle riserve e ricorda che vale il principio «chi inquina paga». A tale proposito, chiede se gli Enti hanno individuato e perseguito il soggetto responsabile dell'inquinamento. Dalla documentazione esaminata pare che un soggetto sia stato individuato. L'avvocato evidenzia che una parte della discarica è stata gestita da Enti pubblici, organizzati in consorzio, che hanno sfruttato il sito soprattutto negli ultimi 5 anni di esercizio. Inoltre, nel 2005 il Comune di Salzano ha inviato al Sig. Chinellato una nota in cui si impegnavano a risarcire eventuali danni arrecati alla proprietà. L'area è stata acquistata come fondo sfruttabile per l'agricoltura, fondo che era già stato ripristinato, come dimostra il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Salzano, in cui il sito è classificato come fondo seminativo votato all'agricoltura, senza che vi fosse alcuna riserva da parte dell'Amministrazione, legata alla presenza in passato di una cava, poi adibita a discarica.

L'Avv. Bruno precisa, inoltre, che il Sig. Chinellato non intende ostacolare l'intervento, riconoscendo che c'è un interesse pubblico superiore, ma ritiene di essere penalizzato dal fatto che non potrà utilizzare l'area durante la realizzazione dell'intervento, oltre al vincolo sull'utilizzo futuro. Intende, quindi, avanzare una riserva risarcitoria per tutti i danni diretti/indiretti, che il Sig. Chinellato subirà a causa della realizzazione dell'intervento di bonifica, *in primis* nei confronti di chi si era impegnato a suo tempo a rifondere i danni e non l'ha mai fatto.

Chiede se nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione dell'intervento sia previsto un indennizzo per la perdita di disponibilità del bene a favore del proprietario incolpevole, che non ha obiezioni sulle modalità di esecuzione dell'intervento, che andranno, comunque, coordinate con lo svolgimento delle attività agricole. Rimane, però, la questione dell'interesse leso del Sig. Chinellato e la responsabilità dell'Amministrazione pubblica nella gestione della discarica.

Il Dott. Campaci interviene per precisare che l'Amministrazione ha l'obbligo di intervenire in quanto quest'area è compresa nell'elenco di discariche abusive oggetto di procedura di infrazione comunitaria, per cui l'Italia è stata condannata a dicembre 2014. Finché l'area non sarà messa in sicurezza, è prevista una sanzione annuale di Euro 400.000 e, quindi, ulteriori ritardi non sono consentiti. A ciò si aggiunge che sia la Regione sia il Comune di Salzano sono stati diffidati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a realizzare l'intervento di bonifica ai fini della chiusura della procedura di infrazione. Per i siti oggetto di diffida è stato, inoltre, nominato un Commissario governativo, con cui sono previste due riunioni, la prima il 26.06.2017 a Roma e la seconda il 28.06.2017 a Venezia con gli enti pubblici interessati dalla procedura di infrazione. Pur condividendo le considerazioni sulla tutela dell'interesse del proprietario, è escluso un ristoro economico da parte della Regione. Si può, però, cercare di salvaguardare il più possibile l'attività del Sig. Chinellato, impostando un cronoprogramma degli interventi, che minimizzi il più possibile i danni.

L'Ing. Scalabrin della Golder Associates Srl precisa che le tempistiche di realizzazione dell'intervento sono di circa 7 mesi in base alle previsioni progettuali. Per quanto concerne la limitazione dell'uso del fondo a fini agricoli, a seguito delle richieste emerse nel corso della precedente Conferenza di Servizi, lo strato di copertura vegetale sarà implementato a 1 m, quindi un franco di totale sicurezza per le ordinarie pratiche agricole. Per quanto concerne la possibilità di utilizzo del pozzo esistente per l'approvvigionamento di acqua per le miscele necessarie alla realizzazione del diaframma, se ci sarà il permesso da parte del proprietario, la ditta si impegna a rifondere il dovuto.

Il Sig. Bobbo, tecnico responsabile del fondo agricolo per conto del Sig. Chinellato, evidenzia che la presenza di uno strato impermeabile in argilla sotto lo strato di coltivazione provoca la mancanza di capillarità nel terreno e potrebbe verificarsi in futuro la stessa situazione venutasi a creare in corrispondenza dell'area dove è stata realizzata la bretella del passante di Mestre, dove non cresce più nulla, perché il franco di coltivazione è basso e manca completamente la capillarità.

L'Ing. Scalabrin specifica che non si può rinunciare allo strato di argilla, perché garantisce l'impermeabilizzazione dell'area diaframmata.

Il Dott. Cattelan di Veneto Acque S.p.A. ricorda, in merito all'individuazione del responsabile dell'inquinamento, che sull'area è stato eseguito un approfondimento di indagine, finalizzato alla definizione del Modello Concettuale Definitivo (MCD) del sito, in base al quale è stata individuata la sorgente attiva della contaminazione (in prevalenza da metalli pesanti), che corrisponde all'area in cui sono stati conferiti i rifiuti industriali, area che sarà oggetto di Messa in sicurezza permanente.

La rimanente porzione di discarica è anch'essa contaminata e sarà pertanto oggetto di intervento di bonifica; in questo settore, tuttavia, l'inquinamento rilevato nella falda acquifera, è provocato, indirettamente, dalla propagazione del plume di contaminazione generato nel settore dei rifiuti industriali.

La definizione del MCD ha permesso pertanto di determinare due aspetti: l'intero sedime dell'ex discarica di Sant'Elena è contaminato e tale contaminazione è prodotta principalmente dalla propagazione del plume di contaminazione proveniente dal settore dei rifiuti industriali. Queste valutazioni hanno costituito il presupposto per procedere con l'iter ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006, ossia l'accertamento del responsabile dell'inquinamento di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'area, 1 m di franco di terreno di coltivo è più che sufficiente per fare qualsiasi coltivazione. Inoltre, il terreno naturale nell'area è di tipo argilloso (permeabilità 10^{-9} m/s) e questa tipologia di terreno garantisce la capillarità, perché l'acqua risale attraverso la porosità dell'argilla. Lo strato di impermeabilizzazione in argilla (spessore 30 cm) non è direttamente al di sotto del terreno vegetale superficiale, perché vi è in mezzo uno strato drenante, in cui le acque meteoriche di infiltrazione vengono raccolte attraverso una rete di captazione. L'intervento è stato impostato sul concetto di rinaturalizzazione in modo tale da garantire la massima fruizione dell'area.

L'Ing. Trevisan di Veneto Acque S.p.A. precisa che l'intervento proposto è molto diverso da quello realizzato in corrispondenza della bretella del Passante di Mestre, dove sono stati messi in posto soltanto 20 cm di terreno vegetale e al di sotto un telo.

Il Geom. Ciuffi della Città Metropolitana di Venezia riassume i punti principali dell'istruttoria fatta ai fini degli accertamenti di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/2006. La ditta Melinato è stata il primo utilizzatore dell'ex cava per il conferimento autorizzato di rifiuti industriali. Alla chiusura dell'attività, la ditta Melinato ha ceduto l'utilizzo dell'altra porzione dell'ex cava al Consorzio per il conferimento di rifiuti urbani. Il deposito dei rifiuti urbani ha interessato gli altri lotti, che non saranno oggetto di nessun intervento di bonifica, in quanto il MCD ha individuato quale sorgente della contaminazione l'area di conferimento di rifiuti industriali gestita dalla ditta Melinato. La Città Metropolitana di Venezia ha concluso il procedimento ritenendo che il soggetto responsabile dell'inquinamento, ossia la ditta Melinato non fosse più perseguibile, in quanto la ditta univocamente oltre ad essere stata chiusa, non esiste più, in quanto il Sig. Melinato è nel frattempo deceduto.

Il Dott. Cattelan di Veneto Acque S.p.A. sottolinea che tutti i superamenti riscontrati nelle acque di falda interni ed esterni al sito sono collegabili alla sorgente attiva rappresentata dall'area rifiuti industriali, così come evidenziato nel corso della Conferenza di Servizi del 26/07/2016, in cui si è preso atto del MCD. Inoltre, i campioni di terreno vegetale in situ eseguiti nel corso dell'ultima campagna di indagine di marzo

2017 non risultano contaminati.

L'Avv. Bruno chiede se il TAR si è pronunciato sul ricorso presentato dal Sig. Melinato contro l'ordinanza emessa dal Comune di Salzano, ordinanza in cui veniva diffidata la ditta Melinato quale responsabile dell'inquinamento del sito, e se l'ordinanza è ancora in vigore.

Il Sig. Niero del Comune di Salzano risponde che il TAR non si è mai pronunciato sul ricorso e che il ricorso del Melinato risulta perento.

L'Avv. Bruno sottolinea che, nonostante la ditta Melinato sia una ditta individuale ed il Sig. Melinato sia defunto, l'obbligazione risarcitoria potrebbe essere stata trasmessa agli eredi se ci sono e hanno accettato l'eventuale eredità. Chiede se è stata verificata la possibilità che rispondano gli eredi, per quanto riguarda l'eventuale risarcimento. Anche se la ditta è cessata nel 1985, non vi è prescrizione per l'eventuale risarcimento, perché nel momento in cui viene accertato il danno sorge il diritto di indennizzo.

L'Avv. Novello di Veneto Acque S.p.A. ricorda che, nell'ambito del procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile, è stata garantita al Signor Chinellato la facoltà di intervento prevista dalla legge e che il provvedimento finale di competenza della Città Metropolitana di Venezia è stato trasmesso al medesimo proprietario. Conseguentemente, il tema della sussistenza di obbligazioni a carico di eventuali eredi, resta legato a possibili azioni di rivalsa del proprietario. A riguardo, ulteriori ipotetici approfondimenti di quest'ultimo potrebbero interessare soprattutto il momento genetico dell'obbligazione.

Il Sig. Bobbo chiede a chi si deve rivolgere il proprietario per qualunque danno arrecato al fondo. C'è la necessità di individuare un interlocutore certo.

L'Ing. Trevisan conferma la massima disponibilità da parte di Veneto Acque S.p.A., se resterà soggetto attuatore dell'intervento, vista la nomina del Commissario governativo, nei confronti del proprietario in fase di gestione del cantiere. L'approccio adottato, basato sull'individuazione certa della sorgente dell'inquinamento, ha consentito di ridurre l'area di intervento, rendendo, quindi, la realizzazione dell'intervento meno impattante sull'utilizzo del sito.

Il Sig. Chinellato chiede che ci sia coordinamento sugli aspetti operativi e di essere informato per tempo sull'inizio dei lavori nell'area di MISP, attualmente adibita a pascolo per i cavalli.

L'Avv. Bruno chiede se sia impossibile configurare un indennizzo per il proprietario nell'ambito dei costi di intervento, dato che vi è la compromissione del diritto dominicale del proprietario a seguito di un intervento realizzato dalla pubblica amministrazione.

Il Dott. Campaci ribadisce, come già detto precedentemente, che è impossibile prevedere un indennizzo da parte della Regione.

L'Avv. Novello precisa che ci troviamo nell'ambito di una legislazione settoriale che incide in maniera significativa sul proprietario dell'area, benché non responsabile della contaminazione che, pur non onerato dell'obbligo di realizzare l'intervento di bonifica, ne ha facoltà. Nel momento in cui l'Amministrazione sia costretta ad intervenire in via sostitutiva, si determinano nella sfera giuridica del proprietario conseguenze comunque sfavorevoli, legate alla necessità dell'amministrazione di recuperare quota parte del costo sostenuto, nei limiti indicati dall'art. 253 del Codice dell'Ambiente. Per altro, si deve osservare che in questo momento l'area è contaminata per cui ha un vulnus, che viene rimosso con la bonifica, determinando un aumento del valore del bene.

L'Avv. Bruno ritiene che si faccia gravare sul proprietario un onere, che il certificato di destinazione urbanistica non prevedeva, consentendo, invece, il pieno utilizzo dell'area.

L'Avv. Novello replica che il certificato di destinazione urbanistica non determina la contaminazione dell'area, che è stata accertata dalla caratterizzazione e cristallizzata nella Conferenza di Servizi di luglio 2016, a cui ha partecipato anche il Sig. Chinellato.

L'Avv. Bruno chiede se il proprietario deve aspettarsi la richiesta da parte della Regione dei costi di intervento.

Il Dott. Campaci ribadisce quanto detto in precedenza in merito all'apposizione sull'area dei vincoli di cui all'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 a garanzia del ristoro dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del bene prima dell'intervento ed il valore di mercato del bene *post operam*. Pur capendo le riserve del proprietario, deve essere applicata la norma prevista in questi casi.

L'Avv. Bruno chiede se il vincolo sarà applicato su tutta l'area.

L'Avv. Novello risponde che il vincolo sarà applicato sull'intera area che risulta contaminata, ancorché l'intervento di contaminazione ne interessi soltanto una porzione. Invero, nelle rimanenti porzioni sono comunque previsti interventi di bonifica in situ.

L'Avv. Bruno chiede a quanto corrisponde il differenziale di valore da applicare al bene.

Il Dott. Campaci risponde che non può essere determinato in questo momento, ma sarà oggetto di perizia da parte dell'Agenzia del Territorio. Legge, inoltre, per chiarire ulteriormente quanto previsto dalla norma, l'art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali) del D.Lgs. 152/2006. Ribadisce, inoltre, la necessità non solo di intervenire, ma anche di procedere in tempi rapidi, visto che, finché il sito non sarà messo in sicurezza, si continuerà a pagare la sanzione semestrale successiva alla sentenza di condanna dello Stato italiano nella causa relativa alle discariche abusive. Purtroppo le ragioni più volte presentate dalla Regione alla Commissione Europea per sostenere l'illegittimità dell'inserimento dell'ex discarica di Sant'Elena di Robegano tra le discariche abusive, in quanto discarica autorizzata, non sono state prese in considerazione.

Il Dott. Campaci chiude la seduta rinviando la Conferenza di Servizi Decisoria a nuova convocazione successiva alla ricezione del progetto di MISIP/bonifica adeguato alle prescrizioni richieste in sede istruttoria.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il documento in esame a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

- il capping superficiale dovrà essere implementato prevedendo non 70 cm, ma 1 m di terreno vegetale come strato sommitale, sostituendo nello strato drenante di 30 cm di spessore la sabbia con ghiaio o sfrido, mantenendo lo strato di impermeabilizzazione in argilla dello spessore di 30 cm, purché sia migliorata la permeabilità (attualmente non superiore a 1×10^{-8} m/s). Lo strato impermeabile e lo strato drenante devono essere separati da tessuto non tessuto e, analogamente, lo strato drenante e lo strato sommitale;
- il Quadro Economico progettuale dovrà essere adeguato conseguentemente all'implementazione del capping superficiale;
- i nominativi degli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti (acque di sgrondo dei rifiuti, materiale di scavo per l'esecuzione della barriera verticale) dovranno essere trasmessi agli Enti con almeno 15 giorni di preavviso, unitamente alle relative autorizzazioni;
- dovrà essere comunicato agli Enti l'esatto quantitativo di terreno vegetale utilizzato per lo strato superficiale del capping, suddiviso tra materiale proveniente dallo scavo superficiale e, pertanto, riutilizzato all'interno dello stesso sito, e terra da scavo, proveniente da siti esterni. Dovranno essere, inoltre, comunicati i siti di provenienza e le indagini analitiche eseguite per verificare il rispetto dei limiti di col. A, Tab. 1, All. 5, Tit. IV, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- nell'ambito degli interventi di bonifica in situ dovranno essere identificate in via definitiva le sostanze reagenti a rilascio di ossigeno da iniettare in corrispondenza delle aree contaminate, fornendo le relative schede di sicurezza ed esplicitando le considerazioni e i conteggi eseguiti per stimare i quantitativi da utilizzare;
- il pannello analitico da applicare ai campioni di acqua sotterranea nel corso dei monitoraggi deve essere ampliato includendo tutti i metalli; inoltre, è necessario eseguire un campionamento delle acque prima dell'immissione delle sostanze reagenti per verificare se le modifiche alle condizioni chimico-fisiche della matrice interessata comportino rilasci di ulteriori contaminanti con superamento

- della relativa CSC;
- ai fini del rilascio della certificazione degli interventi di bonifica in situ il numero delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee deve essere aumentato da due a tre, con frequenza trimestrale e accertamento del rispetto delle CSC per tutti i parametri di interesse;
 - il proponente dovrà trasmettere agli Enti un dettagliato cronoprogramma delle attività, così da rendere possibile la presenza di tecnici per i debiti controlli nel corso di tutte le fasi di intervento, sia di MISP che di iniezione (si intendono comprese anche le fasi di rilievo topografico utili alla verifica dei corretti spessori della copertura superficiale, ovvero le indagini finalizzate alla verifica della correttezza di realizzazione della barriera di confinamento laterale);
 - al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario di ARPAV, si richiede che venga utilizzato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo: dapve@pec.arpav.it;
 - in relazione al campionamento delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica 0,1-0,5 l/min, comunque sempre <1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica, al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox ecc, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento;
 - In relazione alla sola aliquota per i metalli, si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità; indipendentemente dal valore di torbidità misurato, sarà necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a 0,45 µm; i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV. ARPAV potrà procedere al prelievo in apposito contenitore di una quantità di acido che sarà usata come bianco di riferimento per le successive analisi;
 - deve essere verificata la quota del piano campagna in sdf e sdp, con eventuale compensazione dei volumi di invaso con un valore di 150 mc/ha, relativo alle superfici che subiscono una modifica altimetrica, messi a disposizione della rete idrografica minore;
 - deve essere eseguita la verifica e la dimostrazione del coefficiente di deflusso "φ" da imporre per il calcolo dell'invarianza idraulica;
 - devono essere eseguiti il rilievo e la verifica della funzionalità dei fossati interpoderali recapitanti nel Fosso Combi;
 - il piano di monitoraggio e controllo deve includere, se non già previsto, il monitoraggio di almeno due punti di acquifero superficiale ad uso irriguo, posti nei pressi della discarica, rispettivamente a monte e a valle idraulici della stessa, laddove possibile a giudizio di ARPAV. Gli esiti di tali campionamenti saranno valutati dal competente Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ULSS3 Serenissima;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto in esame dovrà essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo competente, ossia l'U.O.C. Servizio di prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro SPISAL Distretto di Mirano-Dolo dell'ULSS3 Serenissima;
 - alla messa in opera di adeguati sistemi di monitoraggio delle vibrazioni provocate alla condotta idrica durante la realizzazione del diaframma, di cui dovrà essere data comunicazione alla società con almeno 10 giorni di anticipo, ai fini dell'esecuzione di un sopralluogo da parte del personale Veritas.
 - dovranno essere attivati adeguati sistemi di monitoraggio delle vibrazioni provocate, in fase di realizzazione del diaframma, alla condotta acquedottistica gestita da Veritas S.p.A., che dovrà essere informata con almeno 10 giorni di anticipo sull'inizio dell'esecuzione del diaframma, per consentire al personale Veritas di effettuare un sopralluogo.

Al fini della realizzazione di un database informatizzato relativo allo stato qualitativo dei terreni e delle acque di falda, è opportuno che il proponente trasmetta in maniera informatizzata (tabella Excel o analoghe) alla Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Bonifiche ambientali e Progetto Venezia i dati analitici ottenuti nel corso delle indagini ambientali delle aree di sua competenza usando il modello standard di ARPAV oppure quelli liberamente scaricabili da internet all'indirizzo:

<http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/database-bonifiche>

Le tabelle compilate andranno inviate all'indirizzo pec_ambiente@pec.regione.veneto.it.

Il termine entro cui approvare il progetto di bonifica, già comunicato con Ns. nota 199859 del 22/05/2017, viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione del Veneto
Dott.ssa V. Defendi – Regione del Veneto
Dott. Geol. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV
Dott. L. Betteto – Sindaco Comune di Salzano
Sig. M. Niero – Comune di Salzano

Dott. Urb. D. Denurchis – Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Ing. F. Trevisan	Veneto Acque S.p.A.
Dott. Geol. M. Cattelan	Veneto Acque S.p.A.
Avv. C. Novello	Veneto Acque S.p.A.

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta responsabile della progettazione) presenti per tutta la seduta o in parte:

Ing. A. Scalabrin	Golder Associates Srl
Ing. M. Zanella	Golder Associates Srl

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (proprietario e consulenti del proprietario) presenti per tutta la seduta o in parte:

Sig. G. Chinellato
Sig. Chinellato
Avv. D. Bruno
Sig. C. Bobbo